



COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 del 16/06/2020

OGGETTO: VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 13:37, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	DOTT. CLAUDIO MARIA SORRENTO	Si		4	AVV. CHIARA TONDO	Si	
2	DOTT. DANILO VERDOSCIA	Si		5	DOTT: ANTONIO RIZZO	Si	
3	SIG.RA ANNELISA SPERTI	Si					

Partecipa il segretario comunale Dr.ssa Cosima CARBONE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 16/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Paola PANARESE

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 16/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente valutandola quale pandemia lo scorso 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che, con decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,

n. 13, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo del virus e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con distinti e successivi decreti emanati nel corso del tempo sulla base all'evolversi della situazione epidemiologica (D.P.C.M. 8/03/2020, D.P.C.M. 9/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M.

25/03/2020, D.P.C.M. 10/04/2020, D.P.C.M. 26/04/2020), ha stabilito apposite misure attuative urgenti finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

che, in particolare, le misure di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sin dai primi giorni di marzo 2020, per le cd. *zone rosse*, sono state progressivamente e rapidamente estese all'intero territorio nazionale ed hanno comportato limitazioni, restrizioni, divieti, sospensioni di attività e/o particolari limitazioni per attività produttive e commerciali, fino a giungere al definitivo *lockdown* ed alla chiusura forzata di molte attività economiche;

che, inoltre, diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno comunque deciso la sospensione della propria attività, a causa dell'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;

che le suddette misure di contenimento hanno inesorabilmente avuto notevoli impatti negativi sul tessuto economico e produttivo e, conseguentemente, sulle famiglie ed imprese;

che, in ragione di quanto innanzi, il Governo valutata la straordinarietà delle circostanze e la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi dell'epidemia da COVID-19, è intervenuto per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di aiuto al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese (D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", D.L. n. 23/2020 "decreto Liquidità", D.L. n. 34/2020 "decreto Rilancio"), finalizzate ad affrontare le difficoltà di ordine socio-economico generate dall'emergenza sanitaria;

che, in particolare, fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici, sono state previste misure volte alla sospensione degli obblighi di versamento per tributi e imposte ed alla semplificazione amministrativa, nonché specifici interventi di incentivi fiscali, economici e di altra natura;

Rilevato:

che la grave crisi economica originata dall'emergenza COVID-19 inevitabilmente ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria e la conseguente difficoltà per molti contribuenti di adempiere al pagamento dei tributi a loro carico;

che gli interventi normativi sopra richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale, operando sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di pagamento e rateizzazioni, senza incidere sulle scadenze dei tributi comunali;

che, in ambito di entrate locali, le disposizioni nazionali si sono limitate a disporre le seguenti esenzioni:

- l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto "*Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico*";
- l'art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un "*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*";

che, pertanto, ad esclusione dell'esenzione IMU, disposta dal richiamato art. 177, non è stato previsto alcun differimento della prima rata, in scadenza al 16 giugno 2020, in conformità all'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2020, istitutiva della "nuova" IMU;

Richiamata la disciplina istitutiva della nuova IMU e, in particolare:

l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone:

- che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;*
- che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è calcolata sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 dal Comune»;*

l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*

l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, che dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*

Visto l'art. 52, del d. lgs. n. 446 del 1997, il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Atteso che, in ragione della previsione di cui al comma 775 dell'art.1 della Legge n. 160/2019, il Comune può prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi, qualora il contribuente provveda ad eseguire i versamenti entro una certa data, individuata dalla delibera consiliare, avente natura regolamentare;

Considerato:

che l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019 - che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 - sicché trova ora applicazione il regime previsto dall'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

che, tenuto conto dei termini di approvazione degli atti sopra richiamati e dei tempi necessari

per la loro elaborazione (significativamente incisi e condizionati dai provvedimenti normativi nazionali inerenti alle misure economiche volte a fronteggiare gli effetti dell'emergenza, in questo tempo frenetici ed interconnessi fra loro), è intendimento dell'amministrazione venire incontro ai contribuenti che versino in situazioni di difficoltà economica generata dall'emergenza COVID-19, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune, prevedendo la possibilità di corrispondere l'acconto IMU relativo all'anno d'imposta 2020, entro il 30/09/2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

Ritenuto, pertanto, fermo il termine del 16/06/2020 per il versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020, di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020;

Ritenuto, che la presente deliberazione in forza della risoluzione n. 5/DF dell'8 giugno 2020 è adottata dalla giunta che sarà oggetto di ratifica ad opera del consiglio comunale, secondo il procedimento indicato dallo stesso ministero a causa dei tempi ristrettissimi;

Dato atto che le determinazioni in oggetto non apportano sostanziali modifiche al gettito IMU da prevedersi nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2020/2022, né incidono in maniera sostanziale sugli equilibri di cassa, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto soltanto per una parte dei contribuenti IMU;

Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;
con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni in premessa richiamate e che si abbiano per integralmente richiamate e trascritte:

1. di dare atto che la scadenza dell'acconto IMU 2020 resta fissata alla data del 16 giugno 2020;
2. di prevedere per il corrente anno la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che abbiano registrato difficoltà economiche generate dall'emergenza COVID-19 e ad essa direttamente connesse e conseguenti, che dovranno essere attestate entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
3. L'ufficio Tributi provvederà a controllare tutte le dichiarazioni pervenute entro il 31/10/2020 richiedendo eventualmente documentazione integrativa;
4. di sottoporre le determinazioni suddette all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di adozione del redigendo Regolamento IMU.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addi, 16/06/2020	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 16/06/2020 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 16/06/2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cosima CARBONE